

Deliberazione n. 133/2025/PRSP



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE - ORDINANZA

ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 26/09/2025, convocata con ordinanza n. 22/2025;

Premesso in

FATTO

1. Il Consiglio comunale di Lecce, con deliberazione n. 125 del 28.09.2018, pubblicata il 03.10.2018 e divenuta esecutiva il 13.10.2018, approvava il ricorso

alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del T.U.E.L..

2. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata di 15 anni (2019-2033), approvato con successiva deliberazione consiliare n. 1 del 07.01.2019, immediatamente eseguibile, veniva inviato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia di questa Corte dei conti ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, per la conseguente approvazione. In esso si dava evidenza della situazione finanziaria in atto caratterizzata da:

- elevato disavanzo di amministrazione;
- incapacità di riscuotere con adeguata tempestività i propri crediti, specie di natura tributaria, determinando la permanenza in bilancio di poste di dubbia esigibilità e/o difficile esazione (con effetti deleteri sulla situazione di cassa);
- anticipazioni di tesoreria non rimborsate;
- consistente massa passiva di debiti fuori bilancio e altre passività pregresse;

3. Con deliberazione n. 173/PRSP/2021, questa Sezione regionale di controllo deliberava il diniego di approvazione del piano presentato dal Comune di Lecce per la presenza di numerose criticità tra le quali la *“anomala modalità di determinazione del disavanzo da ripianare in 30 anni in applicazione della facoltà concessa dall'art. 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 (...)”*. Avverso il provvedimento, il Comune di Lecce proponeva ricorso dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte.

4. In data 1° gennaio 2022 entrava in vigore la legge 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio del 2022), che prevedeva:

- la possibilità, per gli enti locali che avevano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia il 1° gennaio 2022), non fosse concluso l'*iter* di cui all'art. 243-*quater*, comma 5 del

T.U.E.L., di comunicare, entro i successivi trenta giorni, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulare il piano (art. 1, comma 992);

- l'invio di tale comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, oltre che alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in ipotesi di impugnazione della deliberazione di diniego del piano di riequilibrio (art. 1, comma 993);
- il termine di centoventi giorni dalla data della suddetta comunicazione (art. 1, comma 994) per presentare la proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

I termini di cui ai richiamati commi 992 (trenta giorni) e 994 (centoventi giorni) dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 sono stati, poi, estesi - rispettivamente - a sessanta e a centocinquanta giorni dal d.l. 30.12.2021, n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25.02.2022 che, al contempo, ha affiancato alla facoltà di rimodulazione quella di riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

5. Con deliberazione di C.C. n. 1 del 26 gennaio 2022 il Comune di Lecce manifestava la volontà di esercitare la rimodulazione del relativo piano ai sensi dell'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234/2021 e lo comunicava con nota acquisita al prot. Cdc n. 422 del 27.01.2022, indirizzata alla Corte dei conti ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

6. Sempre in data 27.01.2022 il Comune di Lecce (LE) formulava alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte, istanza di sospensione del giudizio di impugnazione (n. 764/SR/EL) o differimento dell'udienza. Seguiva ordinanza di rinvio dell'udienza alla data del 19.04.2023 *"per verificare l'adozione del piano riformulato e per le conseguenti determinazioni"*.

7. In data 1° marzo 2022 entrava in vigore la legge n. 15/2022 che, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 228/2021, apportava alcune rilevanti

modifiche all'art. 1, commi 992 e 994, della legge n. 234/2021. Nel dettaglio tali modifiche consistevano:

- nella possibilità per gli enti di comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1, comma 992);
- nella previsione che, entro il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 dell'art. 1, gli enti locali presentassero una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1, comma 994);
- nell'espunzione del periodo finale del comma 994 che nella prima versione recitava: *«In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»*.

8. Con comunicazione acquisita al prot. Cdc n. 894 dell'01.03.2022, indirizzata alla Corte dei conti ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il Comune di Lecce confermava la volontà di procedere alla *“rimodulazione o riformulazione”* del piano, prendendo atto della modifica dei termini previsti dalla legge n. 234/2021 ad opera del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022. Detta comunicazione, veniva precisato, *“rinnova, modificandola alla luce del testo novellato dei menzionati commi 992 e 994, la nota prot. N.0015585/2022 del 27/01/2022”*.

9. In data 18 maggio 2022 entrava in vigore il d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91 del 15.07.2022, che, all'art. 43, introduceva l'istituto dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il ripiano del disavanzo.

10. Con deliberazione di C.C. n. 60 del 15.06.2022 (non inviata a questa Sezione regionale di controllo) il Comune di Lecce manifestava la volontà di sottoscrivere un accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 50/2022 e approvava le misure (linee di indirizzo) da proporre per il suddetto accordo. Con la predetta deliberazione,

il Consiglio comunale dava mandato al sindaco per la sottoscrizione dell'accordo nei termini previsti dalla norma; deliberava, altresì, *"di non procedere, in virtù della normativa sopravvenuta e nelle more della sottoscrizione dell'accordo, alla rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio, auspicando in sede di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il differimento dei termini di riformulazione/rimodulazione del PRFP al fine di renderlo conforme all'accordo sottoscritto ai sensi del precedente punto 1)"*. Contestualmente l'ente chiedeva al competente tavolo tecnico interministeriale deputato all'istruttoria sulle proposte di accordo, la sottoscrizione dell'accordo medesimo.

11. Il 16 luglio 2022 entrava in vigore la legge n. 91/2022, di conversione – con modificazioni - del d.l. n. 50/2022, che all'art. 43 del medesimo d.l. n. 50/2022 aggiungeva il comma 5-bis avente la seguente formulazione: *«I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo»*.

12. Con nota del 18.11.2022, il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal tavolo tecnico interministeriale, proponeva l'adozione dell'accordo, che veniva sottoscritto in data 22.11.2022.

13. Seguiva, da parte del Comune di Lecce, la deliberazione di Consiglio comunale n. 184 del 20.12.2022 (anch'essa non inviata a questa Sezione regionale di controllo), avente ad oggetto *«Preso d'atto avvenuta sottoscrizione del "Patto per*

Lecce" con la Presidenza del Consiglio dei ministri per favorire il riequilibrio finanziario dell'ente - Modifica aliquote dell'addizionale comunale Irpef».

14. La legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (entrata in vigore in data 28 febbraio 2023), in sede di conversione del d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, aggiungeva all'art. 3 il comma 10-*quater*, il quale modificava i termini stabiliti dall'art. 43 del d.l. n. 50/2022, disponendo che *«Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023"».*

15. In data 22.03.2023, il Consiglio comunale adottava la deliberazione n. 19 avente ad oggetto *«Approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale riformulato (art. 243 bis, d.lgs. n. 267/2000) in base al "Patto per Lecce" sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla delibera di C.C. n. 184 del 20.12.2022 (art. 43 del d.l. n. 50/2022 comma 5-bis)».* La stessa veniva inviata a questa Sezione regionale di controllo ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in data 23 marzo 2023 ed acquisita al prot. Cdc n. 1789 in pari data.

16. Con sentenza n. 3/2023/EL, depositata in data 21/04/2023, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte, poi, dichiaravano estinto il giudizio pendente innanzi alle stesse per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell'ente.

17. In data 1° gennaio 2024 entrava in vigore la legge n. 213 del 30.12.2023 che all'art. 1, comma 470 prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un *«fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti*

finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente».

18. In data 23.04.2024 il Comune di Lecce inviava a questa Sezione regionale di controllo ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali copia della delibera di C.C. n. 47 del 15.04.2024, immediatamente esecutiva, acquisita al prot. Cdc n. 1794 in pari data, avente ad oggetto «*Riformulazione Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243 bis, d.lgs. n. 267/2000) – Termine finale anno 2028*». In questa riformulazione del piano, l'ente teneva conto del contributo per gli enti in disavanzo di cui all'art. 1, commi 470-474 della legge n. 213 del 30.12.2023, quantificandolo in via teorica. La deliberazione prevedeva, altresì, la riduzione dell'arco temporale di durata del piano dal 2033 al 2028 in quanto, conformemente all'orientamento della giurisprudenza contabile, dalla massa passiva complessiva, ai fini della determinazione degli anni di durata del piano, veniva espunta la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (di cui all'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011) e la quota di disavanzo derivante dal ripristino del fondo anticipazioni di liquidità (ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.l. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021).

19. Il decreto del Ministro dell'Interno di ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 470 della legge n. 213/2023 veniva approvato il 6 giugno 2024 e riguardava n. 9 comuni. Il contributo stanziato per Lecce risultava pari a complessivi € 39.298.907,88, ripartito in *tranche* annuali dal 2024 al 2033.

20. In data 27.06.2024, a seguito delle elezioni tenutesi l'8 e il 9 giugno 2024, veniva poi proclamato il nuovo sindaco del Comune di Lecce, che non riteneva di procedere a rimodulazione del piano ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5 del T.U.E.L..

21. Con nota del 16.07.2025 il Ministero dell'Interno trasmetteva a questa Sezione regionale di controllo la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali riguardante il piano riformulato con deliberazione di C.C. n. 47 del 15.04.2024 nelle cui conclusioni si rappresentava quanto segue: *“Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti*

sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico-finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il piano presentato dal comune di Lecce appare in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni fornite dalle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti".

22. Con nota istruttoria del 1° agosto 2025, alla luce delle complesse e plurime vicende che avevano interessato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame, peraltro non tutte portate a conoscenza di questa Corte dei conti, come evidenziato *supra*, venivano richiesti al Comune di Lecce chiarimenti ed informazioni in ordine alla procedura posta in essere, che peraltro pervenivano in data 28 agosto 2025.

Considerato in

DIRITTO

La disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto dal d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.2012, n. 213) e oggetto di numerose modifiche ed integrazioni, è contenuta negli artt. 243-bis e seguenti del T.U.E.L..

La Corte dei conti, con deliberazioni della Sezione delle autonomie (n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR), ha fornito linee guida di carattere generale e indicazioni su questioni interpretative e applicative.

Quanto ai presupposti, l'art. 243-bis, comma 1 del T.U.E.L. dispone che «*I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*».

Il tenore letterale della disposizione rende palese la circostanza che si tratti di uno strumento straordinario di risanamento finanziario degli enti locali, prevista per far fronte, nel lungo periodo, a squilibri non altrimenti ripianabili con i mezzi e nei termini ordinari (ai sensi degli artt. 188 e 193 del T.U.E.L.).

L'attivazione della procedura in oggetto - che contempera il principio di equilibrio di bilancio, il principio della continuità amministrativa ed il principio della solidarietà finanziaria tra generazioni (di cui all'art. 2 Cost.), secondo ragionevolezza e proporzionalità (*ex art. 3 Cost.*) - è subordinata alla sussistenza di «*squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario*» (art. 243-bis, comma 1 del T.U.E.L.) ed all'insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del T.U.E.L. al fine del superamento delle condizioni di squilibrio rilevate.

La deliberazione consiliare di ricorso alla procedura viene trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente ed al Ministero dell'Interno (art. 243-bis, comma 2); entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività, il consiglio comunale delibera un piano di riequilibrio, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (art. 243-bis, comma 5).

I commi 6 e 7 dell'art. 243-bis del T.U.E.L. indicano i parametri normativi di riferimento per la valutazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 6 il piano *“deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo*

di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio".

Inoltre, "l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori" (art. 243-bis, comma 7 del T.U.E.L.).

Pertanto, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale possiede una duplice natura, ricognitiva e programmatica. Sotto il primo profilo, esso presuppone una corretta rappresentazione delle poste contabili e, in particolare, della massa passiva da ripianare e, per l'aspetto programmatico, si sostanzia in un giudizio valutativo circa l'idoneità delle misure previste rispetto all'obiettivo del risanamento dell'ente, mediante riequilibrio strutturale dei conti (Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 18/2019; Sezione delle autonomie, deliberazione 26 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

Secondo quanto disposto dall'art. 243-*quater* del T.U.E.L., entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del piano di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e all'esito dell'istruttoria, redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 1); la Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione, si pronuncia sul piano medesimo, "*valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio*" (comma 3).

La Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR (recante le *“Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)”* previste dall’art. 243-quater, comma 1 del T.U.E.L. e che rappresentano l’aggiornamento di quelle approvate con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR), ha fornito linee di indirizzo orientate ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all’art. 155 del T.U.E.L. e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo *“per assicurare omogeneità di principio nell’esercizio dei compiti ad esse assegnati nell’ambito della procedura di riequilibrio”*.

Le linee guida in oggetto *“non limita[no], comunque, gli approfondimenti istruttori di cui la Commissione e le Sezioni regionali ravvisino la necessità, in relazione anche ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse”*.

Secondo le indicazioni contenute nelle linee guida: 1) il piano deve contenere *«una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell’ente e dell’esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato»*; ai fini dell’emersione dell’entità dello squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione di debiti e oneri latenti che, ove non adeguatamente considerati, *«possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato»*; 2) alla luce degli obblighi discendenti dal principio di prudenza, declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge, il ripristino degli equilibri del bilancio non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese, atteso che *«Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione»*; 3) il piano non si esaurisce in una mera programmazione dell’estinzione rateizzata dei debiti in un arco temporale esteso, ma postula l’adozione di misure strutturali preordinate ad evitare il ripetersi dei fattori all’origine dello squilibrio, che devono incidere in misura maggiore nei primi anni del piano per poi stabilizzarsi in quelli successivi.

La valutazione di congruenza affidata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti deve essere effettuata alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (di cui all'all. 1 del d.lgs. n. 118/2011), che deve collegarsi al principio di coerenza: *“La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione”*.

Le Sezioni riunite in speciale composizione in diverse occasioni hanno considerato la necessità di una c.d. visione dinamica della situazione contabile dell'ente, cosicché *“le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive”*, indicando che il giudizio di congruenza intestato alla Corte consiste *“in una preventiva verifica della corretta quantificazione della massa passiva iniziale in base a criteri di veridicità e completezza e in una successiva valutazione dell'idoneità delle misure indicate a darne totale copertura nei tempi stabiliti, in ragione dell'attendibilità delle relative previsioni di entrata e di spesa”* (cfr. ex pluribus SS.RR. in spec. comp. sentt. n. 34/2015/EL e n. 3/2021/EL). Come più volte ribadito da queste Sezioni riunite *“la corretta quantificazione della massa passiva esistente alla data della ricognizione non rappresenta solo un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità ed affidabilità della programmazione finanziaria finalizzata al riequilibrio dei conti”* (cfr. ex pluribus SS.RR. in spec. comp., sent. n. 15/2019)” (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 15/2024).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18/2019, del resto ha inquadrato le verifiche della Corte dei conti in materia di piano di riequilibrio finanziario pluriennale nella categoria del controllo di legittimità-regolarità, in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, che sono strumentali al rispetto degli *“obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio”* (sentenza n. 39/2014). Con sentenza n. 228/2017 si è pure precisato che le verifiche di cui al titolo VIII del T.U.E.L. consistono in controlli di legittimità-

regolarità e che appartengono a tale “categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, lettera a, del TUEL); b) l'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL). Si tratta di funzioni (...) in cui l'attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione, in conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte”.

Tanto premesso in termini generali, la presente deliberazione-ordinanza viene adottata ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L. e si inquadra nell'ambito delle verifiche intestate a questa Sezione regionale di controllo in ordine all'andamento del percorso di risanamento intrapreso dal Comune di Lecce attraverso l'adozione del relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

1. Considerazioni preliminari sul piano di riequilibrio oggetto di esame.

Al fine di un più corretto inquadramento della vicenda in esame, appare necessario un breve riepilogo delle modifiche legislative che hanno interessato la procedura di risanamento finanziario intrapresa dal Comune di Lecce.

In primis, l'art. 1, commi 992 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha introdotto la facoltà di modifica dei piani di riequilibrio in corso di esecuzione; tale facoltà era inizialmente limitata alla rimodulazione per gli enti locali che avessero approvato un piano «prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 2022] non si è concluso l'iter di approvazione». In particolare, la disposizione normativa in esame:

- a) stabiliva che tali enti potessero «comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» (art. 1, comma 992);

- b) prevedeva che la comunicazione dovesse farsi alla Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (segnatamente, la comunicazione andava effettuata alla competente Sezione regionale di controllo e, ove questa si fosse già pronunciata e il giudizio fosse proseguito davanti alle Sezioni riunite, la *“comunicazione [andasse] trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti”* (art. 1, comma 993);
- c) fissava un termine per effettuare la modifica del piano, che originariamente era individuato in 120 giorni a decorrere dalla comunicazione dell’art. 1, comma 993, *«con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata»* (art. 1, comma 994).

Come chiarito dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 24/2022/EL, la suddetta *«“comunicazione” del comma 993 aveva un effetto processuale e uno amministrativo. L’effetto processuale era quello di rendere modificabili i saldi espressi dal PRFP, con impatto sull’oggetto del giudizio dinanzi alla Corte dei conti. L’effetto amministrativo, invece, era quello di fare decorrere il termine perentorio per la modifica del PRFP già in corso di esecuzione»*.

Il contesto normativo di cui si è detto è stato dapprima modificato ad opera dell’art. 3, comma 5-ter, lettere b) e c), del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15), il quale ha mutato la disciplina di cui all’art. 1, commi 992 e seguenti della legge n. 234/2021, prevedendo:

- a) da un lato, l’estensione della facoltà di modifica, non più limitata alla rimodulazione (cioè, alla facoltà di modificare il tempo e le quote di ripiano), ma comprensiva anche della riformulazione (ossia della facoltà di apportare modifiche all’obiettivo di riequilibrio complessivo);
- b) dall’altro, l’elevazione di tutti i termini sopra indicati. Più nel dettaglio, il termine per la comunicazione processuale alla Corte dei conti (di cui ai commi 992 e 993) è stato esteso da trenta a sessanta giorni; il termine per la presentazione di un piano rimodulato o riformulato (comma 994) è stato prorogato da centoventi a centocinquanta giorni.

La seconda modifica legislativa, che ha inciso sulla disciplina *de qua*, è stata introdotta con l’art. 43 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (poi convertito, con

modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91), il quale ha consentito ai comuni capoluogo già aventi un piano (in presenza di precisi requisiti finanziari) di integrare gli impegni di bilancio già assunti tramite un accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Specificamente, il citato art. 43 ha disposto che *«Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero»*. In altri termini, tale accordo - se stipulato - consente all'ente locale di accedere a maggiori risorse in cambio di ulteriori impegni da parte del medesimo.

Allo scopo di coordinare la disciplina dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri con quella della rimodulazione e/o riformulazione già prevista dalla legge di bilancio del 2022, la legge 15 luglio 2022, n. 91 (di conversione del d.l. n. 50/2022) ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 43. Tale disposizione ha previsto che i termini per la rimodulazione o riformulazione dei piani *«in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo»*.

Al riguardo, le Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 2/2023/EL hanno chiarito che la proroga del termine per rimodulare/riformulare il piano ai sensi del predetto comma 5-bis dell'art. 43 *«si determina per effetto di una fattispecie a formazione progressiva che presuppone: (a) la permanenza “in corso” dei termini per riformulare e rimodulare; (b) la conclusione dell'accordo o, almeno, della fase della proposta di accordo ai sensi dell'art. 43. Nel primo caso, (b.1) si genera una proroga “mobile” di 120 giorni, in cui il dies a quo è costituito dalla data di conclusione dell'accordo. Ove manchi la stipulazione dell'accordo, ma si sia conclusa almeno la fase della proposta, (b.2) la legge ha previsto un termine fisso (31 dicembre 2022)»*; tale ultimo termine del 31 dicembre 2022 ha natura perentoria (sentenza n. 4/2023/EL).

Inoltre, l'art. 3, comma 10-*quater* del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha sostituito il suddetto termine del 31 dicembre 2022 con quello del 31 marzo 2023. Più precisamente, tale disposizione prevede che *«Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 marzo 2023”»*.

Chiarite in sintesi le vicende che hanno interessato la normativa di riferimento, appare ora possibile esaminare la procedura di risanamento avviata dal Comune di Lecce.

Nel caso in esame, infatti:

- con comunicazione prot. Cdc n. 422 del 27.01.2022, indirizzata – tra gli altri – alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - il Comune di Lecce rendeva nota la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del piano introdotta dall'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234/2021 (volontà manifestata con la deliberazione di C.C. n. 1 del 26 gennaio 2022). Ai sensi della citata disposizione (nella formulazione allora vigente), dalla data della predetta comunicazione (27.01.2022) iniziava a decorrere il

termine di 120 giorni entro cui l'ente avrebbe dovuto adottare la rimodulazione del piano (scadenza del termine: 27.05.2022).

- In pendenza del predetto termine, l'art. 3, comma 5-ter, lettere b) e c) del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) modificava la disciplina recata dall'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234/2021, prevedendo:
 - da un lato, l'estensione della facoltà di modifica del piano, non più limitata alla rimodulazione, ma comprensiva anche della riformulazione;
 - dall'altro lato, l'elevazione di tutti i termini ivi previsti. Segnatamente: 1) si estendeva il termine per la comunicazione alla Corte dei conti (da trenta a sessanta giorni); 2) si innalzava da centoventi a centocinquanta giorni il termine per la presentazione di un piano rimodulato o riformulato.

In ragione dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, con comunicazione acquisita al prot. Cdc n. 894 dell'01.03.2022, indirizzata alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il Comune di Lecce prendeva atto della modifica dei termini previsti dall'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234/2021 e confermava la volontà di procedere alla rimodulazione del relativo piano.

Tanto considerato, il calcolo del termine previsto dal comma 994 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 va effettuato a partire da questa seconda comunicazione. Infatti, per un verso, tale seconda comunicazione è rimasta coerente con la volontà di modificare il piano, già espressa dall'ente con la deliberazione C.C. n. 1 del 26 gennaio 2022; per altro verso, essa (la seconda comunicazione) ha consentito all'ente medesimo di avvalersi pienamente della facoltà prevista dalla legge n. 15/2022.

In definitiva, dunque, è da tale seconda comunicazione (datata 1° marzo 2022) che ha preso impulso il nuovo termine di 150 giorni per la modifica del piano (con scadenza prevista per il 30.07.2022).

Durante la pendenza del suddetto termine:

- l'ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 15.06.2022 (peraltro non inviata a questa Sezione di controllo), manifestava l'intenzione di accedere alla procedura di cui all'art. 43 del d.l. n. 50/2022 (entrato in vigore in data 18 maggio 2022 e, in quel momento, in corso di conversione) e approvava le misure (linee di indirizzo) da proporre per l'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il ripiano del disavanzo chiedendo contestualmente al competente tavolo tecnico interministeriale, deputato all'istruttoria sulle proposte di accordo, la sottoscrizione dell'accordo medesimo;
- in data 16 luglio 2022 entrava in vigore la l. n. 91/2022 che, nel convertire il d.l. n. 50/2022, aggiungeva all'art. 43 il comma 5-bis, a mente del quale «*I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo*» (peraltro, la legge di conversione fa retrodatare l'effetto della novella alla data di entrata in vigore dell'originario decreto: 18 maggio 2022). Conseguentemente, ai sensi del comma 5-bis dello stesso art. 43, il termine (per la rimodulazione del piano), in scadenza per il Comune di Lecce alla data del 30.07.2022, veniva prorogato al 31.12.2022 avendo l'ente presentato le proposte per la sottoscrizione dell'accordo in questione.

L'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ex art. 43 del d.l. n. 50/2022, veniva sottoscritto in data 22.11.2022.

Alla data del 31.12.2022, tuttavia, la rimodulazione non risultava effettuata.

In data 28 febbraio 2023 – quando ormai il predetto termine (fisso e perentorio) del 31.12.2022 era inutilmente decorso per il Comune di Lecce – entrava in vigore la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che, in sede di conversione del d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, aggiungeva all'art. 3 di tale decreto-legge il comma 10-*quater*, ai sensi del quale: *«Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023"»*.

Alla luce della *ratio* sottesa alla novella legislativa appena richiamata (*“permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”*), nonché della natura fissa e perentoria del termine finale del 31 dicembre 2022 (secondo quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con sentenze n. 24/2022/EL e n. 4/2023/EL), appare evidente che tale novella normativa abbia introdotto una vera e propria rimessione in termini in favore degli enti locali interessati, stabilendo per tali enti il nuovo termine finale del 31 marzo 2023. Al riguardo, infatti, si evidenzia che *“la rimessione in termini [...] non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato”*; essa, dunque, *“sana ex tunc una decadenza già verificatasi”* (Cassazione, sentenza n. 32136 del 10/12/2019).

Per effetto del suddetto intervento normativo, dunque, il termine entro cui il Comune di Lecce avrebbe dovuto riformulare il proprio piano veniva rimesso in corso fino al 31 marzo 2023.

La riformulazione veniva assunta dall'ente tempestivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2023 avente ad oggetto *«Approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale riformulato (art. 243*

bis, d.lgs. n. 267/2000) in base al “Patto per Lecce” sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla delibera di C.C. n. 184 del 20.12.2022 (art. 43 del d.l. n. 50/2022 comma 5-bis)». La deliberazione veniva altresì inviata a questa Sezione regionale di controllo ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in data 23 marzo 2023 e acquisita al prot. Cdc n. 1789 in pari data.

A distanza di circa un anno, l'ente presentava una ulteriore riformulazione del piano, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 15.04.2024.

Sul punto, si rappresenta quanto segue.

Come da consolidata giurisprudenza contabile, non è ammissibile una reiterata rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto le disposizioni normative per la rimodulazione e/o riformulazione dello stesso, presentato o approvato, rivestono carattere di eccezionalità. Ed invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che «[...] laddove il legislatore è specificamente intervenuto per prevedere e disciplinare peculiari tipologie di rimodulazione/riformulazione, lo ha fatto approvando disposizioni normative, per un verso, insuscettibili d'interpretazione estensiva in quanto derogatorie del suddetto principio generale e, per l'altro, dotate di un'efficacia temporale limitata, avendo le stesse esaurito i propri effetti regolatori al maturare delle scadenze espressamente ivi indicate » (in termini, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 40/2020/EL).

Nel caso di specie, l'unico momento in cui il Comune di Lecce avrebbe potuto procedere ad una ulteriore rimodulazione del piano, è rappresentato dall'insediamento della nuova amministrazione comunale all'esito delle elezioni svoltesi nel giugno del 2024, mediante adozione di specifica delibera consiliare, da adottarsi, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5 del T.U.E.L., nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato da parte del sindaco, in quanto non era ancora pervenuta, in quella data, la deliberazione della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano già presentato.

L'ente, del resto, non avrebbe potuto procedere neppure a rimodulare il piano ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7-bis del T.U.E.L. atteso che detta norma

presuppone che il piano sia stato già approvato dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In sintesi, quindi, la riformulazione del piano di riequilibrio operata con deliberazione n. 47/2024, non è ammissibile e pertanto *tamquam non esset*, in assenza di una disposizione normativa che ne consentisse la facoltà per l'ente.

Il piano di riequilibrio finanziario utilmente presentato dal Consiglio comunale ai fini dell'esame da parte di questa Sezione regionale di controllo è, pertanto, quello approvato in data 22.03.2023 con deliberazione di C.C. n. 19; tuttavia, adottando una necessaria visione «sostanzialistica», in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile (si veda, a riguardo, quanto statuito dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sentenza n. 14/2025/EL), non si può prescindere, nell'esame del piano, dal considerare la doverosa correzione effettuata dall'ente in ordine al calcolo della durata del piano medesimo, erroneamente quantificata nella prima riformulazione del 22.03.2023 in 15 anni, poi ridotta a 10 anni nella deliberazione n. 47/2024. L'intervento correttivo posto in essere risulta, infatti, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui dalla massa passiva complessiva, ai fini della determinazione degli anni di durata del piano, devono essere espunti il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (di cui all'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011) e il disavanzo derivante dal ripristino del fondo anticipazioni di liquidità (di cui all'art. 52, comma 1-bis del d.l. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021), ciò in quanto *“come evidenziato dalle SS.RR. spec. comp. n. 1/2019/EL e SRC Campania n. 110/2018/PARI, non è possibile fare scorrere i disavanzi già oggetto di una disciplina di ripiano eccezionale dentro una diversa ed ulteriore eccezione di legge, salvo lo consenta espressamente il legislatore (e sempreché tale norma sia costituzionale). Infatti, consentire il ripiano di un disavanzo che viene già recuperato in deroga all'art. 42 del D.lgs. n. 118/2011 o dell'art. 188 TUEL significa rompere il principio della responsabilità di mandato e di fatto vanificare l'equilibrio di bilancio. L'inclusione di tale disavanzo (o di quote dello stesso non recuperate) nel PRFP produce l'effetto di procrastinare il ripiano di un disavanzo, proiettando avanti nel tempo e concentrando le risorse sul ripiano di*

altri squilibri, comunque non nella misura richiesta dalla legge” (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 108/2021/PRSP).

Inoltre, considerato il lasso di tempo finora trascorso, al fine di una adeguata valutazione in ordine alla congruenza del medesimo piano e in conformità alla consolidata giurisprudenza contabile, il Collegio ritiene indispensabile un approfondimento istruttorio volto a chiarire alcuni aspetti non sufficientemente e/o adeguatamente chiariti allo stato degli atti nonché ad aggiornare i dati già forniti.

In tal senso, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n.22/SEZAUT/2013/QMIG, ha avuto modo di specificare che la competente Sezione regionale di controllo *“se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri”*. La competente Sezione regionale di controllo, quindi, esamina e valuta non soltanto gli elementi forniti dall’ente locale e dalla Commissione ministeriale nella relazione finale, ma anche, dopo la relativa acquisizione, ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione del piano, soprattutto laddove, come nel caso di specie, sia trascorso molto tempo tra l’approvazione del piano di riequilibrio da parte dell’ente e l’esame dello stesso da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’aggiornamento dei dati forniti, oltre a poter consentire un’adeguata valutazione sulla congruenza del piano di riequilibrio in esame, risulta anche necessario per verificare il rispetto del piano di riequilibrio in esame per i primi sei anni di vita del medesimo (2019-2024). È del tutto evidente, infatti, che il rispetto o, al contrario, il mancato rispetto degli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio nei sei esercizi interessati e già conclusi, riveste una particolare importanza in sede di valutazione della congruenza del piano stesso.

Tutto quanto premesso e considerato, per le motivazioni di seguito esposte, si reputa necessario acquisire integrazioni istruttorie in relazione ai profili di seguito emarginati.

2. La massa passiva da ripianare

La massa passiva da ripianare, come da prospetto corretto con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 15.04.2024, è evidenziata nel seguente prospetto:

Tab. n. 1 - Massa passiva da piano

Massa passiva	Euro
Disavanzo al 31.12.2021	23.023.016,50
Debiti fuori bilancio da riconoscere	110.685,40
Passività pregresse	957.441,84
<i>Totale</i>	24.091.143,74

Fonte: piano allegato alla deliberazione di C.C. n. 47/2024.

Il cronoprogramma di rientro è, invece, di seguito riportato: esso include, oltre alla massa passiva risultante dal piano (pari ad € 23.023.017,00), anche la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (pari ad € 12.712.144,00) nonché il disavanzo da fondo anticipazioni di liquidità (di € 21.140.039,00) per determinare un disavanzo complessivo (totale parte disponibile) nel rendiconto al 31.12.2022 di € 56.875.199,00.

Tab. n. 2 – Cronoprogramma di rientro del disavanzo

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	(A)	BILANCIO APPROVATO								
			anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029	anno 2030
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	12.712.144		1.597.721,71	1.597.721,71	1.597.721,71	1.597.721,71	1.597.721,71	1.597.721,71	1.597.721,71	1.528.091,76
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL *	23.023.017		2.093.002	4.186.003	4.186.003	4.186.003	4.186.003	4.186.003		
Disavanzo da FAL	21.140.039		1.212.022	2.846.860	2.846.860	2.846.860	2.846.860	2.846.860	2.846.860	2.846.860
TOTALE DISAVANZO 31.12.2022	56.875.199	0	4.902.745	8.630.584	8.630.584	8.630.584	8.630.584	8.630.584	4.444.581	4.374.951
	56.875.199		PRFP							
			Ripiano esercizio							
			anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029
Disavanzo complessivo da ripianare 56.875.199,13 (A)										
Disavanzo residuo (B)			56.875.199	51.972.454	43.341.870	34.711.285	26.080.701	17.450.117	8.819.532	4.374.951
Quota di ripiano per anno (C)		0	4.902.745	8.630.584	8.630.584	8.630.584	8.630.584	8.630.584	4.444.581	4.374.951
Importo percentuale (C/A)*100			8,62%	16,61%	19,91%	24,86%	33,09%	49,46%	50,39%	100,00%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)		56.875.199	51.972.454	43.341.870	34.711.285	26.080.701	17.450.117	8.819.532	4.374.951	0
			PRFP							
			BILANCIO APPROVATO							

Fonte: piano allegato alla deliberazione di C.C. n. 47/2024.

In prima analisi si rileva che la massa passiva “da piano” (tabella n. 1) è pari a € 24.091.143,74, nondimeno il cronoprogramma di rientro del disavanzo non contempla né le passività pregresse (€ 957.441,84) né i debiti fuori bilancio da riconoscere (€ 110.685,40).

L'incongruenza è spiegata nel piano, in nota al prospetto sopra riportato, con la circostanza che i debiti fuori bilancio e le passività pregresse sono “già coperti da accantonamenti all'interno del disavanzo di amministrazione presunto 2023”.

Con riferimento alle passività pregresse, il piano riporta altresì la seguente specifica ovvero che “565.974 impegni cancellati relativi a prestazioni di servizi di anni pregressi (nota prot. 44482/2024) + 391.467,56 Carichi Ader per cui si è richiesto rateizzazione ai sensi del DM 12 giugno 2019 -GU n. 153 del 2/07/2019 (nota prot. 50549/2024)”. Sul punto, nella relazione della Commissione ministeriale si rappresenta che “dal 2021, all'interno del rendiconto di gestione è presente un accantonamento passività potenziali per cancellazione residui non prescritti, creato in concomitanza con la cancellazione di residui passivi vetusti che non corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e/o esattamente determinate nel quantum o per cui non è certa la debenza, nonché un accantonamento a copertura delle passività pregresse da cartelle Ader per cui si è richiesta la rateizzazione.”

Da quanto esposto, sembrerebbe, pertanto, che sia i debiti fuori bilancio, pari a € 110.685,40, che le passività pregresse (per la parte residuante dopo le cancellazioni), siano già consolidati all'interno del disavanzo di amministrazione quantificato in € 23.023.016,50; si chiede, pertanto di chiarire la ragione per cui gli importi risultino ugualmente inseriti come ulteriori voci di massa passiva ai fini del calcolo della durata del piano in esame.

Inoltre, atteso che la massa passiva è cristallizzata al 31.12.2021, la tabella n. 2 deve essere integrata con i dati relativi all'esercizio 2022. Si chiede, pertanto, di inviare il nuovo prospetto aggiornato con i dati mancanti (in formato PDF e *excel* editabile).

3. Misure di risanamento

Le principali misure di risanamento individuate nel piano sono le seguenti, cristallizzate anche nel c.d. "Patto per Lecce":

- A) Aumento, a partire dall'anno 2023, dell'addizionale IRPEF, limitatamente ai redditi superiori ai 28.000,00 euro per un'aliquota del 4 per mille (delibera di Consiglio comunale n. 184 del 20.12.2022); l'aumento dell'addizionale è temporaneo, e terminerà quando potrà essere compensato dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel c.d. Patto per Lecce si prevede il ripristino dell'addizionale al livello precedente nel 2034;
- B) aumento delle entrate servizi a domanda individuale;
- C) riduzione del tasso interesse per rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità;
- D) riduzione spese di personale integrata con aumenti CCNL rispetto all'anno base 2018 (anno antecedente l'approvazione del piano);
- E) riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per il miglioramento della capacità di riscossione;
- F) riduzione dell'anticipazione di tesoreria;
- G) riduzione delle spese per prestazioni di servizi di cui al macro-aggregato n. 03;

H) maggiori entrate da sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada al netto dell'incremento proporzionale del fondo crediti di dubbia esigibilità;

I) contributo statale a ripiano del disavanzo (legge di bilancio per il 2024).

L'ente ha, altresì, programmato misure volte ad incrementare le entrate proprie ed ha intrapreso misure di revisione della spesa corrente.

Di seguito si riportano le previsioni finanziarie in ordine alle misure di risanamento inserite nel piano (le previsioni relative al contributo statale inserite nel prospetto sono solo teoriche perché precedenti all'approvazione del decreto ministeriale di ripartizione), nonché quelle più generiche relative all'incremento delle entrate proprie e alla riduzione della spesa corrente:

Tab. n. 3 – Previsioni in ordine alle misure di risanamento

ANNO	Quota annuale disavanzo da ripianare	Somma degli effetti delle misure previste	Aumento entrate di cui alla lettera A)	Aumento delle entrate servizi a domanda ind.le	riduzione quote capitale mutui da rinegoziazione cdp 2020 e riduzione tasso interesse FAL 2022	riduzione spese di personale integrata con aumenti CCNL rispetto all'anno base 2018 (anno antecedente l'approvazione del PRFP)	riduzione FCDE per miglioramento capacità riscossione	riduzione anticipazione di tesoreria	riduzione spese prestazioni di servizi	Maggiore entrata sanzioni per violazioni al Cds al netto incremento proporzionale FCDE	Contributo statale a riduzione del disavanzo (presunto)
2022	3.690.723	3.690.723				3.690.723					
2023	4.902.745	4.902.745	1.600.000	62.500	236.028	2.559.838	37.393	329.345	77.642	0	-
2024	8.630.584	8.630.584	1.600.000	125.000	236.028	2.566.922	78.940	329.345	766.251	835.097	2.093.002
2025	8.630.584	8.630.584	1.600.000	187.500	236.028	1.941.343	120.488	329.345	766.251	1.356.629	2.093.002
2026	8.630.584	8.630.584	1.600.000	250.000	236.028	1.844.506	162.035	329.345	766.251	1.349.418	2.093.002
2027	8.630.584	8.630.584	1.600.000	312.500	236.028	1.926.753	203.583	329.345	766.251	1.163.124	2.093.002
2028	8.630.584	8.630.584	1.600.000	375.000	236.028	1.426.748	868.344	329.345	766.251	935.868	2.093.002
2029	4.444.581	4.444.581			236.028		1.018.301	329.345	16.009	751.897	2.093.002
2030	4.374.951	4.374.951			236.028		1.136.882	329.345	16.009	563.686	2.093.002
	60.565.922	60.565.922	9.600.000	1.312.500	1.888.221	12.266.110	3.625.967	2.634.759	3.940.913	6.955.718	14.651.011

Fonte: piano allegato alla deliberazione di C.C. n. 47/2024.

Tab. n. 4 – Previsioni di incremento delle entrate proprie

	Bilancio Esercizio 2023	Bilancio Esercizio 2024	Bilancio Esercizio 2025	Bilancio Esercizio 2026	Bilancio Esercizio 2027	Bilancio Esercizio 2028	Bilancio Esercizio 2029	Bilancio Esercizio 2030	Totale
Titolo 1 – Tributi propri (incremento)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			9.600.000
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 – Entrate extratributarie (incremento)	62.500,00	960.097,00	1.544.129,00	1.599.418,00	1.475.624,00	1.310.868,00	751.896,60	563.686,00	8.268.219
a) Entrate Correnti	1.662.500,00	2.560.097,00	3.144.129,00	3.199.418,00	3.075.624,00	2.910.868,00	751.896,60	563.686,00	17.868.219
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)	1.662.500,00	2.560.097,00	3.144.129,00	3.199.418,00	3.075.624,00	2.910.868,00	751.896,60	563.686,00	17.868.219
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Variazione dell'incidenza rispetto anno n	1.662.500,00	2.560.097,00	3.144.129,00	3.199.418,00	3.075.624,00	2.910.868,00	751.896,60	563.686,00	17.868.219
PRFP									

Fonte: piano allegato alla deliberazione di C.C. n. 47/2024.

Tab. n. 5 – Previsioni di riduzione della spesa corrente

	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Titolo 1 – Spese correnti	157.854.680,19	162.948.072,45	172.375.027,18	137.545.736,13	131.828.853,51	125.579.051,04	125.579.051,04	125.579.051,04
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato			9.426.954,73	- 25.402.336,32	- 31.119.218,94	- 37.369.021,41	- 37.369.021,41	- 37.369.021,41
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato			5,79%	-15,59%	-19,10%	-22,93%	-22,93%	-22,93%
PREVISIONI DEFINITIVE				BILANCIO 24-26 APPROVATO				

Fonte: piano allegato alla deliberazione di C.C. n. 47/2024.

Al fine di verificare l'effettivo stato di realizzazione delle misure di risanamento sopra elencate, si invita l'organo di revisione a relazionare dettagliatamente su ciascuna di esse, integrando, altresì, i prospetti di cui alle tabelle nn. 3, 4, 5 con i dati realizzati a consuntivo, per gli esercizi già trascorsi (2022, 2023, 2024). Per ogni esercizio già concluso dovranno essere costruite due colonne (o righe): una con i dati previsionali del piano e una con i dati a consuntivo, indicando lo scostamento percentuale.

Con riferimento alla misura di cui alla lettera B) dell'elenco sopra riportato, ovvero "Aumento delle entrate servizi a domanda individuale", si dovrà predisporre, per ciascun servizio a domanda individuale, un prospetto contenente i seguenti dati (es. servizio di mensa scolastica):

Tab. n. 6 - Prospetto da compilare (es. servizio mensa scolastica)

Servizi a domanda individuale - Mensa scolastica				
Anno	Proventi (Accertamenti)	Costi (Impegni)	Percentuale di copertura prevista	Percentuale di copertura realizzata
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
...				

Per quanto riguarda la misura di cui alla lett. C) *“Riduzione del tasso interesse per rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità”*, nell'anno 2022 si è proceduto alla rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 35/2015 (comma 597 dell'art. 1 della legge n. 234/2021), con la DGC n. 72 del 03/03/2022. Detta rinegoziazione, in considerazione della riduzione del tasso di interesse applicato e della riduzione della quota di rimborso (dato dall'allungamento del periodo d'ammortamento pari a 10 anni), comporterà un risparmio in valore assoluto di € 2.353.547,37 riferito all'intera durata del periodo d'ammortamento. Il risparmio annuale risulta, dal prospetto riportato nel piano, pari a € 236.027,59. Nella relazione dell'organo di revisione allegata alla nota di risposta del 28.08.2025, si evidenzia la presenza di una ulteriore rinegoziazione che ha portato ad un risparmio aggiuntivo di € 250.763,00 sia nel 2023 che nel 2024. Si dovrà pertanto relazionare al riguardo, aggiornando i dati delle tabelle nn. 2 e 3 sopra riportate con l'inserimento di tali ulteriori risparmi.

Con riferimento alla misura di cui alla lettera D) *“Riduzione spese di personale integrata con aumenti CCNL rispetto all'anno base 2018 (anno antecedente l'approvazione del PRFP)”* si dovrà dimostrare, mediante apposita tabella, la riduzione della voce di spesa nel periodo 2019-2024.

La misura di risanamento di cui alla lettera E) *“Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità per miglioramento capacità riscossione”* richiede particolare attenzione, atteso che l'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità condiziona la veridicità del risultato di amministrazione, preservando

l'ente da potenziali squilibri di cassa. Le risultanze di rendiconto estrapolate dalla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (B.D.A.P.) evidenziano il seguente andamento del fondo crediti di dubbia esigibilità:

Tab. 7 – Evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	76.491.572,42	82.500.000,00	92.439.333,15	89.400.263,27	90.032.435,35	99.996.649,96

Fonte: elaborazione Corte conti sui dati BDAP.

Come si evince dai dati *supra* riportati, la misura relativa alla riduzione del fondo crediti non sembra essersi concretamente realizzata, atteso il netto incremento del fondo nell'esercizio 2024 (+30,73% rispetto al 2019).

Si dovranno pertanto fornire osservazioni al riguardo.

Si invita, altresì, l'ente a trasmettere il prospetto di calcolo analitico del fondo crediti di dubbia esigibilità, per gli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024, redatto secondo il paragrafo n. 3.3 e l'esempio n. 5 dell'allegato n. 4.2 al d.lgs. n. 118/2011.

A tal fine, l'ente dovrà predisporre un prospetto, per ciascun esercizio, indicando:

- le voci di entrata considerate ai fini della svalutazione, specificando il livello di analisi delle entrate assunte per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità «capitolo/categoria/tipologia». Ove abbia scelto il capitolo, quale livello di analisi delle entrate da assumere per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'ente dovrà fornire analitica evidenza contabile «per capitoli» dei residui e delle relative riscossioni;
- l'entità dei residui attivi all'01.01 per ciascuna annualità del quinquennio considerato, con le relative percentuali di riscossione (es. per il 2024, i residui attivi all'01.01.2020, all'01.01.2021, all'01.01.2022, all'01.01.2023, all'01.01.2024) con le relative percentuali di riscossione;
- l'entità dei residui attivi riportati rispettivamente al 31.12 di ciascun esercizio incluso nel calcolo, ai fini della svalutazione;
- la percentuale media di riscossione e la percentuale di svalutazione applicata;

- se, in relazione al metodo di calcolo, l'ente si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 107-*bis* del d.l. n. 18/2020;
- l'elenco dei residui attivi esclusi dalla svalutazione e dall'accantonamento, con specificazione per ogni credito: 1) del debitore; 2) della causale; 3) dell'anno di accertamento; 4) del titolo di entrata; 5) dell'importo residuo; 6) della motivazione dell'esclusione; 7) per i crediti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà produrre un formale atto di impegno/iscrizione nel bilancio dell'ente debitore, a fondamento dell'iscrizione/mantenimento della posta per l'importo escluso.

Tab. n. 8- Prospetto da compilare (FCDE es. anno 2024)

Residui attivi (capitolo di entrata o categoria- III livello)		2020	2021	2022	2023	2024	totale residui conservati	F.C.D.E. effettivo	FCDE accantonato dall'Ente
	residui complessivi all'1.01								
	riscossioni in c/residui al 31.12								
	percentuale di riscossione								
	residui complessivi all'1.01								
	riscossioni in c/residui al 31.12								
	percentuale di riscossione								

I prospetti di calcolo dovranno essere inviati in formato PDF con asseverazione dell'organo di revisione e, altresì, in formato *excel* editabile.

Con riferimento al miglioramento della capacità di riscossione si dovranno compilare le seguenti tabelle con i dati relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (accertamenti e riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate correnti):

Tab. n. 9 - Prospetto da compilare (riscossione entrate correnti)

TITOLI	Esercizio X - capacità di riscossione					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI COMPETENZA	RISCOSSIONE C/C	%
TITOLO I						
TITOLO II						
TITOLO III						
TOTALE						

Si dovrà dare evidenza, altresì, dell'andamento delle entrate relative all'evasione tributaria, compilando un prospetto costruito con i seguenti dati:

Tab. n. 10 - Prospetto da compilare (entrate da evasione tributaria)

TRIBUTI	2021			2022			2023			2024			SOMME RIMASTE A RESIDUO AL 31.12.2024
	RESIDUI INIZIALI+ACCERT	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI+ACCERT	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI+ACCERT	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI+ACCERT	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	
IMU-TASI													
TARSU-TIA-TARES-TARI													
Imposta di soggiorno													
Altri tributi													
TOTALE													

In relazione alla misura di risanamento di cui alla lettera F) "Riduzione anticipazione di tesoreria" si invita il Comune di Lecce a compilare il seguente prospetto:

Tab. n. 11 - Prospetto da compilare (cassa e anticipazioni di tesoreria)

Importi in €	2021	2022	2023	2024
Fondo cassa				
di cui: libera				
di cui: vincolata				
di cui: importi pignorati				
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2 TUEL				

Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre				
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 TUEL				
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata				
Giorni di utilizzo dell'anticipazione				
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre				
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi				
Importo dei debiti certi liquidi ed esigibili				
Importo dei debiti fuori bilancio				
Importo residui passivi del Titolo I della spesa				

Si dovranno fornire, altresì, i dati che attestino quanto previsto dalla misura di cui alla lett. G) *“Riduzione spese prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03”* con riferimento agli esercizi 2021-2024.

Per quanto concerne, invece, la misura che prevede *“Maggiori entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada al netto dell’incremento proporzionale del fondo crediti di subbia esigibilità”* (di cui alla lett. H), considerato quanto riportato dall’organo di revisione nella relazione allegata alla nota di risposta del 28.08.2025 circa la mancata realizzazione delle stesse e la loro destinazione vincolata al miglioramento della viabilità che ne impedisce la libera destinazione al finanziamento del disavanzo, si chiede di aggiornare i prospetti di cui alle tabelle nn. 2 e 3 sopra riportate.

Inoltre, con riferimento alla misura di cui alla lettera I) *“Contributo statale a ripiano disavanzo (legge di bilancio 2024)”* si rappresenta quanto segue. Con decreto del 6 giugno 2024 il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze, ha disposto il riparto del contributo complessivo di euro 50 milioni di cui all’art. 1, comma 470 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli anni dal 2024 al 2033, in favore degli enti che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi dell’art. 43, commi 2 e 8 del d.l. n. 50/2022, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 91/2022, tra i quali è espressamente ricompreso il Comune di Lecce. Più nel dettaglio, tale contributo:

- è ripartito tra i comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione prodotta da ciascun ente;
- l'importo del contributo erogato annualmente, in attuazione del comma 470 della citata norma, è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari;
- si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui al citato art. 43, commi 2 e 8 del d.l. n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022), ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo stesso.

In favore del Comune di Lecce è stato previsto un contributo complessivo pari a euro 39.298.907,88, ripartito come segue:

Tab. n. 12 – Contributo statale di cui all'art. 1, comma 470, l. 30 dicembre 2023, n. 213

LECCE	
definitivo	
39.298.907,88	
2024	3.039.373,94
2025	3.235.483,75
2026	3.380.134,32
2027	3.463.599,40
2028	3.843.867,28
2029	3.876.261,87
2030	3.719.345,21
2031	3.494.068,19
2032	3.733.562,35
2033	7.513.211,57

Alla luce di quanto sopra, si chiede all'ente:

- di aggiornare le tabelle relative al *Cronoprogramma di rientro del disavanzo* (tabella n. 2 sopra riportata) ed alle *Previsioni in ordine alle misure di risanamento* (tabella n. 3 sopra riportata) con la quantificazione corretta del contributo destinato al Comune di Lecce (atteso che l'importo in esse inserito è quello teorico ed inferiore a quello poi effettivamente stabilito con il relativo decreto ministeriale);
- di dimostrare, con relazione asseverata dall'organo di revisione, il rispetto delle indicazioni previste nella Nota Metodologica del MEF (allegato A al decreto ministeriale) relativamente alla contabilizzazione del contributo (*"gli enti, per ciascuna annualità interessata dal contributo, iscrivono in bilancio, come prima posta della spesa, a titolo di ripiano del disavanzo, la somma derivante dal contributo e dal disavanzo ripianato con le misure dell'accordo. Se la quota di ripiano da applicare al bilancio di previsione sulla base del/i piano/i di rientro fosse maggiore della somma del contributo e del disavanzo ripianato a carico dell'accordo, il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione è pari alla quota di ripiano come risultante dal/i piano/i di rientro"*) nonché alla sua destinazione (*"considerato che, per espressa previsione normativa, la quota di contributo annuale si aggiunge alle misure previste dall'accordo firmato ai sensi dei commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli enti destinano il contributo annuale prioritariamente al rientro del disavanzo e completano anticipatamente il percorso di ripiano del disavanzo, così come previsto dai commi 472 e 473 della legge n. 213 del 2023. A seguito del completamento del percorso di ripiano anticipato del disavanzo, il contributo è destinato all'ammortamento del debito finanziario al netto*

della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa”) allegando la relativa documentazione contabile.

4. Il risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’ente. In particolare, l’esame delle risultanze di cui alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (B.D.A.P.) ha consentito di ricostruire la composizione e l’evoluzione del risultato di amministrazione registrato negli anni dal 2019 al 2024 come rappresentato nel seguente prospetto:

Tab. n. 13 – Evoluzione e composizione del risultato di amministrazione 2019-2024

Prospetto del risultato di amministrazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo cassa al 1° gennaio	499.894,54	499.894,54	9.331.494,4	29.963.383,4 7	38.927.154,2 2	55.100.754, 58
Riscossioni	241.100.379,1 4	261.204.336, 96	295.713.727	227.355.312, 6	162.076.043, 2	235.025.693 ,2
Pagamenti	241.100.379,1 4	252.372.737, 10	275.081.837, 9	218.391.541, 8	145.902.442, 9	213.465.321 ,1
Saldo di cassa al 31 dicembre	499.894,54	9.331.494,40	29.963.383,4 7	38.927.154,2 2	55.100.754,5 8	76.661.126, 64
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	499.894,54	9.331.494,40	29.963.383,4 7	38.927.154,2 2	55.100.754,5 8	76.661.126, 64
Residui attivi	151.714.454,5 0	144.907.133, 03	129.066.782, 2	147.674.228, 2	156.038.561, 8	155.997.282 ,1
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	-	-	-	-	3.484.560,9	-
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.425,5 2
Residui passivi	111.408.434,9 5	70.452.073,7 6	43.138.763,6	50.395.743,8	57.858.451,0 2	50.561.549, 93
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	814.984,59	8.699.155,57	14.864.232,8 3	18.127.077,2 8	18.026.388,3	24.417.422, 26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.909.909,28	8.534.708,87	2.311.4823,8 9	24.075.277,5 2	24.614.606,1 1	19.835.114, 64
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	36.081.020,22	66.552.689,2 3	7.7912.345,3	94.003.283,8 6	110.639.871	137.844.321 ,9
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	76.491.572,42	82.500.000,0 0	92.439.333,1 5	89.400.263,2 7	90.032.435,3 5	99.996.649, 96
Fondo anticipazioni liquidità	29.363.461,07	28.468.596,1 0	28.468.596,1	26.677.835,7	25.867.531,2 9	25.043.574, 7
Fondo perdite società partecipate	1.872.668,00	1.935.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo contenzioso	1.090.690,62	15.446.310,0 0	10.000.000	10.000.000	16.950.000	22.110.973, 42
Altri accantonamenti	1.681.240,91	806.636,41	3.550.426,76	3.071.176,55	4.608.292,59	3.418.857,9
Totale parte accantonata	110.499.633,0 2	129.156.710, 51	134.458.356	129.149.275, 5	137.458.259, 2	150.570.056
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.457.926,01	5.369.852,43	2.958.245,53	3.783.900,26	6.145.057,22	7.226.883,4 9
Vincoli derivanti da trasferimenti	10.837.762,09	3.282.807,96	3.856.646,49	9.106.020,94	9.409.628,52	9.933.139,6 3
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	8.512.037,56	8.344.821,69	5.039.588,58	5.039.588,58	5.039.588,58	4.039.588,5 8
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.159.926,19	243.054,28	561.265,88	614.057,6	1.079.373,25	2.130.490,4
Altri vincoli	-	301.119,04	47.888,23	38.988,91	31.356,66	79.149,74
Totale parte vincolata	27.967.651,85	17.942.876,0 2	12.463.634,7 1	18.582.556,2 9	21.705.004,2 3	23.409.251, 84
Parte destinata agli investimenti						
Totale parte destinata agli investimenti	2.329.115,62	3.137.616,51	3.253.965,64	3.146.651,18	1.642.230,12	3.936.730,6 7
Totale parte disponibile	104.715.380,2 7	83.283.293,1 9	72.263.611,0 6	56.875.199,1 3	50.165.622,5 9	40.071.716, 63

Fonte: elaborazione C. conti, Sez. reg. di contr. per la Puglia da dati BDAP

Posta la situazione riportata nella tabella precedente, al fine di verificare la corretta e veritiera quantificazione del disavanzo registrato dall'ente a partire dal 2019, non può prescindere dall'accertamento in ordine alla congruità degli accantonamenti e dei vincoli iscritti nel risultato di amministrazione, atteso che una mancata valorizzazione delle quote vincolate e accantonate, così come una sottostima delle medesime, si traduce inevitabilmente nell'alterazione del risultato finale e in un sottodimensionamento del disavanzo esistente alla data di chiusura dell'esercizio finanziario interessato dall'avvio della procedura di risanamento.

4.1 Fondo per il contenzioso

La tabella che segue riporta l'andamento decrescente del fondo per il contenzioso dal 2019 sino all'ultimo rendiconto approvato (2024):

Tab. n. 14 – Evoluzione del fondo per il contenzioso

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo contenzioso (in euro)	1.090.690,62	15.446.310,00	10.000.000	10.000.000	16.950.000	22.110.973,42

Fonte: elaborazione Corte conti sui dati BDAP.

Al fine di consentire la verifica sul corretto accantonamento al fondo in parola, l'ente dovrà fornire l'elenco analitico del contenzioso pendente alla data del 31.12.2021, del 31.12.2022, del 31.12.2023 e del 31.12.2024, incluse le sentenze non definitive e non esecutive, compilando, per ciascun esercizio, la tabella di seguito riportata:

Tab. n. 15 – Prospetto da compilare sul fondo per il contenzioso

n. d'ordine	n. R.G.	Contenzioso (indicare parti)	valore causa (in euro)	importo spesa in caso di soccombenza	somma già impegnata	stima rischio soccombenza (%)	importo accantonato a fondo
Totale							

La ricognizione del contenzioso dovrà essere asseverata dai legali competenti (in ordine alla classificazione del rischio) e dall'organo di revisione (in merito all'adeguatezza dell'accantonamento previsto).

4.2 Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1, commi 859-866 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce, a partire dall'esercizio 2021, il fondo di garanzia debiti commerciali per «sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge» (Corte costituzionale, sentenza n. 78/2020).

Secondo quanto riportato nel piano in esame, il Comune di Lecce, nell'esercizio 2021 ha stanziato un fondo pari a € 800.000,00, poi liberato nell'anno 2022 (comma 863 della legge n. 145/2018 èer come modificato dall'art. 38-bis del d.l. n. 34/2019).

L'esame della relazione del collegio dei revisori al rendiconto 2021 non riporta né il calcolo né l'importo di detto fondo limitandosi ad attestare che *"L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali"*. Dal rendiconto 2022 al rendiconto 2024 i revisori attestano che l'ente non fosse tenuto all'accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, non ricorrendone i presupposti.

Si chiede, al riguardo, l'invio delle deliberazioni di Giunta comunale da cui si evinca la non necessità del detto accantonamento per gli esercizi 2022, 2023, 2024.

Inoltre, si invita il Comune di Lecce a fornire il dato relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti per gli esercizi dal 2019 al 2024 e a compilare e trasmettere i seguenti prospetti riepilogativi dei tempi di pagamento per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024:

Tab. n. 16 – Prospetto da compilare sui tempi di pagamento

Anno 2021

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2021	n. fatture

Anno 2022

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2022	n. fatture

Anno 2023

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2023	n. fatture

Anno 2024

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2024	n. fatture

4.3 Fondo perdite società partecipate.

Le partecipazioni societarie del Comune di Lecce risultano le seguenti:

Tab. n. 17 – Società partecipate dal comune di Lecce

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Lupiae Servizi S.p.A.	03423780752	100
S.G.M. Società Gestione Multipla	03500970755	100
Società consortile a r.l. "Distretto agroalimentare di qualità Ionico-salentino	04536160759	1,59

Nel piano aggiornato al 2024 vengono riportati i principali dati contabili degli organismi partecipati:

Tab. 18 – Società Lupiae Servizi S.p.A.

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Società LUPIAE SERVIZI S.p.A.	Rendiconto Esercizio 2019	Rendiconto Esercizio 2020	Rendiconto Esercizio 2021	Rendiconto Esercizio 2022
Quota di partecipazione:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	- 145.870,00 €	888.152,00 €	920.226,00 €	278.034,00 €
Valore della produzione	€ 8.050.188,00	€ 8.205.557,00	€ 11.103.931,00	€ 8.551.994,00
Costi della produzione	€ 8.103.701,00	€ 7.291.590,00	€ 10.045.551,00	€ 8.199.744,00
<i>di cui costi del personale al 31.12</i>	€ 6.130.734,00	€ 6.009.852,00	€ 6.381.343,00	€ 7.141.298,00

Personale dipendente al 31.12	237	226	222	215
Indebitamento al 31.12	€ 8.420.723,00	€ 8.331.697,00	€ 8.463.483,00	€ 7.960.991,00
Debiti verso l'Ente locale al 31.12		€ 31.782,19	€ 30.836,00	€ 30.836,00
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	€ 2.151.005,00	€ 1.895.220,00	€ 1.725.139,00	€ 1.419.740,00

Tab. 19 – Società S.G.M.

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Società SGM S.p.A.	Rendiconto Esercizio 2019	Rendiconto Esercizio 2020	Rendiconto Esercizio 2021	Rendiconto Esercizio 2022
Quota di partecipazione:	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	604.643,00 €	- 399.929,00 €	- 357.239,00 €	663.849,00 €
Valore della produzione	€ 10.660.709,00	€ 8.258.079,00	€ 9.212.960,00	€ 10.645.940,00
Costi della produzione	€ 9.843.009,00	€ 8.646.726,00	€ 9.547.139,00	€ 9.927.630,00
<i>di cui costi del personale al 31.12</i>	€ 5.887.666,00	€ 4.825.807,00	€ 5.559.788,00	€ 5.475.819,00
Personale dipendente al 31.12	142	130	127	127
Indebitamento al 31.12	€ 3.371.853,00	€ 2.660.666,00	€ 3.307.321,00	€ 4.652.899,00
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	€ 614.166,00	€ 614.166,00	€ 614.166,00	€ 614.166,00
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	€ 1.853.857,77	€ 1.354.487,00	€ 622.486,94	€ 1.583.043,00

Tab. 20 – Distretto agroalimentare di qualità Ionico - salentino

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: Distretto agroalimentare di qualità Ionico Salentino SCARL	Rendiconto Esercizio 2019	Rendiconto Esercizio 2020	Rendiconto Esercizio 2021	Rendiconto Esercizio 2021
Quota di partecipazione:	6,06%	4,44%	1,59%	1,41%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	1.307,00 €	5.620,00 €	5.450,00 €	2.461,00 €
Valore della produzione	€ 43.001,00	€ 118.000,00	€ 368.756,00	€ 884.886,00
Costi della produzione	€ 38.020,00	€ 111.163,00	€ 360.937,00	€ 867.369,00
<i>di cui costi del personale al 31.12</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.037,00	€ 288.051,00
Personale dipendente al 31.12	0	0	4	5
Indebitamento al 31.12	€ 2.606,00	€ 590.531,00	€ 629.129,00	€ 2.179.170,00
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	€ 8.000,00	€ 12.000,00		
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12				

La tabella che segue riporta l'evoluzione del fondo perdite società partecipate:

Tab. n. 21 – Evoluzione del fondo perdite società partecipate

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo perdite società partecipate (in euro)	1.872.668,00	1.935.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alla luce dei dati sopra riportati, si chiede che l'ente:

- fornisca il calcolo relativo alla quantificazione del fondo in esame per gli anni 2019 e 2020, precisando la ragione per cui il fondo risulti azzerato per gli esercizi 2021-2024 nonostante sia presente una perdita della società S.G.M. nel 2021 (pari a -€ 357.239,00 come si evince dalla tabella n. 19).

- trasmetta la copia della deliberazione con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Lecce alla data del 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..
- relazioni sui debiti e crediti reciproci tra le società e l'ente, fornendo l'elenco degli stessi con indicazione della descrizione e dell'anno di insorgenza, specificando altresì se per i crediti vantati dagli organismi societari (cfr. tabelle nn. 18, 19, 20) risultano i corrispondenti impegni nel bilancio del Comune di Lecce.

4.4 Altri accantonamenti.

Si dovrà altresì relazionare sulla voce "*Altre passività potenziali*" inserita tra gli "*Altri accantonamenti*", illustrando le singole voci che hanno determinato detto accantonamento con riferimento agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024.

5. Analisi dei residui.

Al fine di verificare la capacità di smaltimento dei residui attivi e passivi e la vetustà degli stessi, si dovranno aggiornare – al 31.12.2023 e al 31.12.2024 - le tabelle nn. 8.1, 8.2 e 8.3 riportate a pag. 26 e 27 del piano aggiornato.

Visti, altresì, gli elenchi dei "*crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione*" allegati ai rendiconti 2021, 2022, 2023 si evince la presenza di elevati residui inerenti all'attività di contrasto all'evasione tributaria. Ad esempio, nell'elenco dei crediti stralciati nell'esercizio 2022 sotto riportato, sono presenti residui relativi ad "*elusione IMU e TASI*" anno 2017 per € 4.170.067,73 nonché residui relativi al recupero evasione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) anno 2018 per € 1.084.360,39.

Tab. n. 22 – elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio, esercizio 2022.

ELENCO FINALE RESIDUI ATTIVI STRALCIATI									
cod capitolo	descr. capitolo	anno acc.	cod acc.	des. acc.	anno Comp.	b.responsabile	variazione	var prenot	cod tipo var des tipovar
10101.51.0160000	RECUPERO EVASIONE - TARSU/TARES/TARI	2017	2019	Prot. n. 68628/2018 - PROT. N.459517/2018 RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARSU/TARES/TARI NOTIFICATA 2017	2017	CDR 03. Servizio Economico e finanziario, Tributi e Fiscalità Locale	-915.794,52	0,00	31 bilancio Crediti stralciati dal conto del bilancio
10101.51.0180000	TASSA PER IL RITIRO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI- TARI	2017	1030	Prot. n. 68628/2018 TASSA RITIRO TRASP. RIFIUTI URBANI ANNO 2017 - RISCOSSA CON F24 INCASSI DEL	2017	CDR 03. Servizio Economico e finanziario, Tributi e Fiscalità Locale	-4.657.061,61	0,00	31 bilancio Crediti stralciati dal conto del bilancio
10101.06.0110001	ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE - ELUSIONE IMU E TASI	2017	2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU Prot. n. 68628/2018 - ANNO 2017	2017	CDR 03. Servizio Economico e finanziario, Tributi e Fiscalità Locale	-4.170.067,73	0,00	31 bilancio Crediti stralciati dal conto del bilancio
10101.52.0170001	TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- CONDONO- RECUPERO EVASIONE	2018	771	Prot. n. 68628/2018	2017	CDR 03. Servizio Economico e finanziario, Tributi e Fiscalità Locale	-1.084.360,38	0,00	31 bilancio Crediti stralciati dal conto del bilancio
10101.53.0080001	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- PUBBLICHE AFFISSIONI - CONDONO - AMPLIAMENTO SPAZI PUBBLICITARI	2018	772	Prot. n. 68628/2018	2017	CDR 03. Servizio Economico e finanziario, Tributi e Fiscalità Locale	-275.387,00	0,00	31 bilancio Crediti stralciati dal conto del bilancio
							-11.102.671,24	0,00	

Si chiede pertanto di precisare, rispetto ai crediti riportati nei suddetti elenchi, con riferimento ai rendiconti 2021, 2022, 2023, 2024, se si siano concluse le azioni di recupero mediante procedure coattive fornendo, per ogni capitolo dell'elenco, il dato relativo agli incassi effettuati ad oggi nonché l'importo dei crediti che sono stati, invece, eliminati anche dallo stato patrimoniale.

Si dovranno produrre altresì:

- l'elenco dei *“crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione”* per l'esercizio 2024, in quanto detto allegato obbligatorio (art. 11, comma 4, lett. m ed n del d.lgs. n. 118/2011) non è presente tra quelli pubblicati sul sito istituzionale a corredo del rendiconto medesimo;
- le deliberazioni di Giunta di riaccertamento dei residui al 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 complete di tutti gli allegati.
- l'elenco dei residui attivi e passivi conservati al 31.12.2024, con indicazione dell'anno di provenienza, del capitolo di riferimento e dell'oggetto del credito/debito.

6. Debiti fuori bilancio.

Si riporta, di seguito, la situazione relativa ai debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell'ultimo triennio, come certificata dall'organo di revisione nella relazione al rendiconto 2024:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2022	2023	2024
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	€ 9.196.906,18	€ 889.132,71	€ 351.113,14
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	€ 567.944,73	€ 267.626,78	

Il collegio dei revisori ha altresì specificato che *“dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati, riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 312.920,89”*.

Tanto premesso, si chiede all'ente di chiarire se, ad oggi, sussistano debiti fuori bilancio sorti entro il 31.12.2024 e non ancora riconosciuti, indicandone in tal caso importo e motivazioni del mancato riconoscimento.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del T.U.E.L.

ORDINA

che il Comune di Lecce trasmetta, entro il termine di giorni 90 (*novanta*) dalla data di ricezione della presente deliberazione-ordinanza, le integrazioni istruttorie richieste.

Rinvia ogni decisione in ordine all'approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame a data successiva al termine assegnato al Comune di Lecce per l'invio di quanto richiesto.

DISPONE

che la presente deliberazione-ordinanza sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione:

- al Sindaco del Comune di Lecce,
- al Presidente del Consiglio comunale di Lecce,

- all'organo di revisione del Comune di Lecce,
- alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.

Il Magistrato relatore
Nunzio Mario TRITTO

La Presidente
Cinzia BARISANO